

**ASSOCIAZIONE REGIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA'  
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE  
ANFFAS LOMBARDIA - ONLUS**

Sede Legale e Operativa: Via Livigno, 2 – 20158 MILANO  
e-mail: [info@anffaslombardia.it](mailto:info@anffaslombardia.it)

Codice Fiscale 97339800159

Sito Internet: [www.anffaslombardia.it](http://www.anffaslombardia.it)  
Sito Internet Nazionale: [www.anffas.net](http://www.anffas.net)

**STATUTO**

***Art. 1 – Costituzione***

È istituita, l'Associazione Regionale Famiglie di Persone con disabilità Intellettiva e/o relazionale (ANFFAS, Anffas) – Onlus. In breve "Anffas Lombardia Onlus". La stessa è Associazione di Volontariato in base alla legge 266/91.

L'Associazione utilizza tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi.

L'Associazione regionale è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della struttura unitaria di Anffas Onlus, a norma dell'art. 19 del vigente statuto di Anffas Onlus.

***Art. 2 - Sede***

L'Associazione ha sede in Milano, Via Livigno, 2.

La sede legale può essere trasferita in altra città della Lombardia con delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci e conseguente modifica statutaria.

Il trasloco della sede entro i confini della città ospitante può essere deliberato dal Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica dello statuto.

I Soci sono tempestivamente informati dell'eventuale trasloco.

***Art. 3 - Finalità e attività***

L'Associazione ha struttura democratica.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, a tutela dei diritti delle persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, allo scopo di garantire loro il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue gli scopi sociali operando nel campo dell'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria, della promozione della ricerca scientifica, della formazione e della beneficenza, anche attraverso l'esercizio di attività finalizzate a:

- a) realizzare il coordinamento tra le associazioni locali Anffas che svolgono la propria attività nell'ambito della Regione Lombardia;
- b) svolgere funzioni di rappresentanza sul territorio, in relazione agli interessi delle associazioni locali Anffas che operano nell'ambito della Regione Lombardia;
- c) stabilire e mantenere rapporti con i soggetti che operano nel settore della disabilità a livello regionale;
- d) svolgere attività formativa, anche attraverso la costituzione di appositi enti, provvedendo anche alla eventuale richiesta di finanziamenti, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali;
- e) organizzare, in ambito regionale, corsi di formazione relativi al tema della disabilità.

L'Associazione, inoltre:

- a) rappresenta le Associazioni socie nei rapporti con la Regione Lombardia e, nell'ambito della stessa Regione, con gli Organi Pubblici con competenza sovraprovinciale;
- b) contribuisce alla realizzazione delle finalità di Anffas Nazionale a livello regionale, assumendo le opportune iniziative;
- c) esprime, nell'assemblea convocata appositamente dal Presidente di Anffas Nazionale, parere consultivo in tema di linee di indirizzo politico dell'Anffas.

Per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate purché direttamente connesse alle stesse.

### ***Art. 3.1 – Rapporti con Anffas Nazionale***

Le attività di cui all'art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale rispetto a cui l'Associazione riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi.

Tutte le attività vengono esercitate mediante l'utilizzo del marchio Anffas, così come disposto dall'art. 4 dello Statuto di Anffas Nazionale vigente.

Ai fini dell'utilizzo del marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell'Anffas Nazionale, l'Associazione si attiene all'apposito accordo vincolante stipulato con la stessa Anffas Nazionale.

L'Associazione regionale si impegna a:

- adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall'Anffas Nazionale. Qualora il totale delle entrate annue superi l'importo di €. 600.000,00 (importo da rivalutare in base agli indici ISTAT di svalutazione) il bilancio deve essere certificato;
- adottare lo schema tipo della carta dei servizi predisposta dall'Anffas, indicativa anche dei livelli minimi di qualità;
- allegare al proprio bilancio annuale anche quelli degli Enti di gestione eventualmente istituiti per l'esercizio delle attività istituzionali, così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'Anffas Nazionale, l'esercizio delle facoltà ivi previste.

### ***Art. 4 – Risorse economiche***

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributo obbligatorio;
- contributo straordinario;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- lasciti e donazioni;

- rimborsi e corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al d.lgs. 460/1997 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

In nessun caso, compresa l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione il recesso o l'esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla stessa. I versamenti non creano diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'Associazione regionale utilizza il marchio, concesso dal Consiglio Direttivo di Anffas Nazionale per la promozione e identificazione delle proprie attività istituzionali, nonché quale segno distintivo di appartenenza alla struttura Anffas e lo aggiunge alla propria denominazione.

### **Art. 5 – Soci**

Sono soci dell'Associazione le Associazioni autonome locali Anffas che operano nell'ambito della Regione Lombardia.

I Soci hanno parità di diritti e di doveri e partecipano alle attività dell'Associazione con piena parità.

L'ammissione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I Soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

I Soci eleggono gli Organi amministrativi della Associazione e debbono essere informati sulle attività della stessa.

I Soci hanno piena autonomia giuridica e conservano pertanto la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro Statuti e delegano gli interventi per le attività regionali all'Associazione regionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota associativa annuale, deliberata dall'assemblea da versarsi con le modalità stabilite con apposite delibere del Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti inoltre al versamento di un contributo obbligatorio determinato

annualmente dall'assemblea. In casi particolari l'assemblea può decidere la richiesta giustificata e temporanea di un contributo straordinario.

Il diritto di voto nelle assemblee spetta a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo obbligatorio.

### ***Art. 6 – Cessazione dalla qualità di socio***

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per la perdita della qualifica di Socio di Anffas Onlus;
- b) per recesso;
- c) per esclusione, in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista dopo oltre i primi sei mesi dell'anno in corso ed in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da recare alla stessa gravi danni morali e materiali, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e per altri gravi e comprovati motivi. L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con provvedimento assunto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica ed è sottoposta alla ratifica dell'assemblea nella prima riunione utile. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.

La cessazione dell'appartenenza all'Associazione viene immediatamente comunicata al Consiglio Direttivo nazionale di Anffas Onlus per le conseguenti deliberazioni.

### ***Art. 7 – Organi dell'Associazione***

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Collegio dei Probiviri.

### ***Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea***

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate dal Presidente ed hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale. L'assemblea ordinaria è convocata almeno quattro volte all'anno, di cui una entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente ed una entro il 30 novembre per approvare il preventivo dell'anno seguente e la relazione programmatica.

L'assemblea è inoltre convocata quando particolari esigenze lo richiedano e quando ne faccia richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) dei Soci.

La convocazione avviene mediante apposito avviso inviato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro idoneo mezzo legalmente valido, almeno 10 giorni prima dell'assemblea. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno in discussione, il luogo, la data, e l'ora di convocazione.

L'assemblea, rappresenta l'universalità dei Soci.

Le sue deliberazioni obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i Soci, non in regola con i pagamenti delle quote sociali e del contributo associativo obbligatorio.

### ***Art. 9 – Assemblee: quorum costitutivi e deliberativi***

L'assemblea è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale.

Ogni Socio può intervenire all'Assemblea con non più di due deleghe.

L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono approvate a maggioranza di voti degli intervenuti.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### ***Art. 10 – Poteri dell'Assemblea***

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente e viene nominato il Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità nonché l'ordine delle votazioni.

L'assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Presidente dell'Associazione, tra i candidati proposti delle Associazioni Socie. Il Presidente dell'Associazione fa parte e presiede anche il Consiglio Direttivo e l'assemblea;
- 2) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- 3) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, sentito il parere del collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) elegge il Collegio dei Probiviri;
- 7) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative, del contributo obbligatorio e dell'eventuale contributo straordinario;
- 8) delibera sull'esclusione dei Soci ai sensi dell'art. 6;
- 9) nomina il Comitato Tecnico, su indicazione del Consiglio Direttivo;
- 10) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

### ***Art. 11 – Composizione del Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri pari a 6-8 o 10, eletti dall'assemblea tra i candidati dei Soci. Il numero dei componenti è definito dall'assemblea.

I membri del Consiglio hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente può inoltre invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri e qualsiasi persona che per competenza o requisiti scientifici o amministrativi possa fornire un valido contributo ai lavori del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili per non più di tre volte consecutivamente.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

## **Art. 12 – Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente.

In assenza di entrambi, è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Le riunioni si svolgono di norma nella sede dell'Associazione o in altro luogo, sul territorio della Regione.

Il Consiglio è convocato a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo legalmente valido, da inviarsi ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data di convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **Art. 13 – Poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo:

- 1.** ha le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione della stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'assemblea;
- 2.** ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare, nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, questi ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus, facenti parte dell'unitaria struttura Anffas;
- 3.** può delegare specifiche funzioni o incarichi al Presidente o ai Consiglieri determinando i limiti della delega;
- 4.** può conferire procure "ad negotia" a Soci o a terzi, per specifiche attività, determinandone preventivamente ed esplicitamente i limiti temporali e di spesa;



5. sottopone all'assemblea, per l'approvazione, i regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni che sono poi comunicati ai soci entro 30 giorni, trascorsi i quali sono in vigore a tutti gli effetti;
6. esamina il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio;
7. esamina il bilancio preventivo e la relazione programmatica da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
8. può istituire un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e dai Consiglieri scelti dallo stesso Consiglio, per lo sviluppo ed il coordinamento dei programmi sociali. L'Ufficio di Presidenza rappresenta l'interlocutore privilegiato delle realtà istituzionali con cui Anffas Lombardia si pone in relazione.
9. può proporre all'assemblea la nomina di un Comitato Tecnico, che collabora col Presidente ed il Consiglio Direttivo.

#### ***Art. 14 – Decadenza del Consigliere***

A sostituire il Consigliere cessato per qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 2) per scadenza del mandato;
- 3) per decesso;
- 4) per esclusione, deliberata dal Consiglio, a maggioranza dai due terzi dei Consiglieri, in caso di comportamento incompatibile con le finalità dell'Associazione, tale da arrecare alla stessa gravi danni morali o materiali o per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento;
- 5) il Consigliere decade automaticamente dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
- 6) per la perdita della qualifica di Socio dell'Associazione socia di appartenenza.

### ***Art. 15 – Poteri del Presidente***

Spetta al Presidente il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di sottoscrivere atti e documenti in nome ed in rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente partecipa, con i Presidenti delle altre Associazioni regionali, all'assemblea convocata dal Presidente di Anffas Nazionale, al fine di esprimere il parere consultivo in tema di linee di indirizzo politico dell'Anffas.

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento.

### ***Art. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti***

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, e da due supplenti, i quali subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente del Collegio.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'associazione e può essere ricoperto anche da persone non appartenenti alle associazioni socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme stabilite dal presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

Essi partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea.

I membri del Collegio possono partecipare al Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

### ***Art. 17 – Collegio dei Probiviri***

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme stabilite dal presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente, il quale, se invitato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio ha il compito di comporre o decidere liberamente e secondo equità, le eventuali controversie insorte fra gli Organi dell'Associazione, tra questi e i Soci e tra i Soci stessi qualora una delle parti ne faccia richiesta scritta.

Al Collegio dei Probiviri possono essere deferite, a richiesta della parte interessata, le questioni sorte in tema di validità, interpretazione o esecuzione del presente statuto e dei regolamenti adottati dall'Associazione.

### ***Art. 18 – Bilancio e avanzi di gestione***

L'esercizio dell'Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato di destinare o distribuire a terzi, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di Enti, aventi forma di Onlus, aderenti alla struttura Anffas, in quanto considerate parte di una unitaria struttura operativa.

### ***Art. 19 – Durata dell'Associazione***

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacentesimo). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

### ***Art. 20 – Scioglimento***

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria convocata con avviso da inviarsi agli aventi diritto almeno 30 giorni prima dalla data dell'unica convocazione.

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti più di  $\frac{3}{4}$  dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e del contributo obbligatorio.

La delibera di scioglimento si intende approvata col voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, gli eventuali beni residui, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, sono devoluti ad Anffas Onlus o ad altre Onlus aventi scopo sociale analogo a quello contemplato dall'articolo 3 del presente Statuto, con preferenza per gli Enti, aventi forma di Onlus facenti parte della unitaria struttura Anffas, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96.

#### ***Art. 21 – Norme di rinvio***

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.